

legge c.d. Fini-Giovanardi del 2006 di cui alla sentenza n.32/2014 e che aveva sostituito il testo del quinto comma dell'art. 73 trasformando il fatto di lieve entità da circostanza attenuante ad effetto speciale ad ipotesi autonoma di reato.

Dal punto di vista intertemporale, il nuovo quinto comma si applicherà nei processi pendenti per i fatti commessi dopo l'entrata in vigore del d.l. n. 146/2013 e dunque a partire dal 24 dicembre 2013, trattandosi di *lex mitior* sopravvenuta più favorevole ai sensi dell'art. 2, comma 4 c.p.

Per il nostro caso, occorre stabilire quale sia la norma applicabile per chi, avendo commesso il fatto durante la vigenza della legge Fini-Giovanardi, stia espiando la pena in esecuzione di una condanna passata in giudicato.

In caso di sentenza passata in giudicato è evidente che le pene già inflitte non potranno comunque essere rideterminate sulla base della nuova norma qui ad esame.

La stessa Corte Costituzionale, nella sentenza n. 32/2014, ha espressamente fatta salva la innovata disciplina del fatto di lieve entità come introdotta nel d.l. n. 146/2013. Rispetto a tali decisioni irrevocabili non c'è assolutamente spazio per un intervento di revisione del giudicato, in ossequio completo al disposto dell'art. 2, comma 4, c.p.

*Ergo* si conclude riaffermando che la pena base applicata a Tizio su cui si sono innestati i successivi calcoli rientra per specie e quantità nei limiti della pena edittalmente prevista per il reato di cui all'art. 73, formulazione attualmente vigente; pertanto la pena finale inflitta non può essere considerata illegale (cfr., per l'affermazione del principio in un caso analogo a quello di specie, Cassazione penale, sez. V, 2.12.2014, n.1409, Minardi: «quando il negozio del patteggiamento abbia preso in considerazione un valore di pena compatibile con i limiti edittali ripristinati dalla Consulta .. la pena stessa non può considerarsi "illegale", e dunque non può considerarsi nulla, per questa causa, la sentenza giudiziale resa *ex art.* 444 c.p.p.»).

Sulla base di quanto si è fin qui illustrato, si CHIEDE che l'Ill.mo sig. Giudice dell'esecuzione voglia dichiarare inammissibile o comunque rigettare l'istanza di rideterminazione della pena formulata nell'interesse del signor Tizio.

### **3. Analisi dei processi di semplificazione linguistica applicati al testo in esame**

La memoria del pubblico ministero è un testo giuridico che, seguendo la classica tripartizione proposta da Mortara Garavelli (2001, p. 25), rientra tra i testi applicativi.

Il testo giuridico del caso di studio rappresenta un esempio di semplificazione discorsiva applicata al linguaggio legale. In particolare, la semplificazione si è mossa su tre livelli: morfologico, sintattico e lessicale.

Del testo in esame sono state proposte due versioni: si è partiti con la stesura di una memoria del pubblico ministero “classica” per poi passare ad una versione semplificata più accessibile a tutti.

Nel momento in cui si scrive un testo si deve capire chi sarà il destinatario dello scritto.

Questo perché se ad esempio le discussioni dottrinali possono interessare solo un pubblico ristretto o comunque in genere soprattutto cultori del diritto, quando si tratta di atti processuali i fruitori non saranno solo gli esperti del diritto (ad esempio magistrati o avvocati) ma anche i cittadini, nello specifico i destinatari dell’atto stesso.

Ma il linguaggio giuridico, come è emerso dalla stessa analisi, si contraddistingue per particolari caratteristiche lessicali, semantiche, morfosintattiche e sintattiche che lo distanziano dalla lingua comune e da qui nasce la difficoltà per i lettori di comprendere i testi giuridici.

Per rendere il testo accessibile a tutti i cittadini nella versione semplificata dell’atto si è cercato di eliminare o ridurre tutti i fenomeni tipici del linguaggio giuridico.

È tipico del linguaggio giuridico utilizzare costrutti sintetici che hanno esigenze di concisione, ma che si traducono in una condensazione semantica - quindi: periodi molto lunghi; nominalizzazioni (cioè l’utilizzo di nomi in sostituzione di intere frasi); enclisi del ‘si’ retto da verbo modale, l’uso dell’infinito in frasi complete; strutture gerundive; riduzioni participiali e le forme implicite del verbo anche quando si potrebbe usare la forma esplicita.

Si riporta un esempio tratto dalla versione “classica” dell’atto in esame:

Il difensore di Tizio ha instaurato l’incidente di esecuzione che ci occupa, chiedendo, nonostante l’intervenuto passaggio in giudicato della sentenza, di procedere ad una nuova determinazione della pena da applicare al suo assistito, sostenendo che quella già calcolata dalle parti deve oggi ritenersi illegittima in quanto derivante dall’applicazione dell’allora vigente art. 73 D.P.R. 309/1990, nel testo introdotto dal D.L. n. 272/05, convertito in legge n. 49/06 (cd. Legge Fini-Giovanardi), poi dichiarato illegittimo dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 32/2014.

Il periodo appare molto lungo, ricco di frasi incassate, incisi e costrutti sintetici che si traducono in periodi troppo complessi.

Per questo motivo il periodo è stato semplificato cercando di evitare tutte queste forme, preferendo costrutti analitici ai costrutti sintetici. Il periodo è stato costruito in modo tale da permettere al lettore di individuare subito le parti più importanti della frase: soggetto, predicato e oggetto. Si precisa che il soggetto è sempre stato indicato poiché caratteristica del

linguaggio giuridico è anche quella di ometterlo soprattutto nei costrutti molto lunghi, costringendo il lettore a rileggere la frase per individuarlo.

Inoltre il testo è stato suddiviso in capoversi per facilitare la lettura e quindi per consentire al lettore di comprendere il testo per tappe.

Periodo semplificato:

Il difensore di Tizio ha chiesto l'incidente di esecuzione e chiede che si determini e applichi una nuova pena per il suo assistito, anche se la sentenza è ormai definitiva.

Il difensore di Tizio sostiene che la pena già calcolata dalle parti è illegittima in quanto la pena che si applica deriva dalla versione originaria dell'articolo 73 Decreto del Presidente della Repubblica numero 309/1990, nel testo introdotto dal Decreto Legge numero 272/05, convertito in legge numero 49/06 (cosiddetta Legge Fini-Giovanardi).

Inoltre dall'analisi, ma anche dal precedente esempio, emerge che la complessità del periodo è dovuta anche alla presenza di numerosi incisi.

Si riporta un esempio:

Nel 2013 furono sollevate alcune questioni di legittimità costituzionale, prima dalla Corte d'Appello di Roma (ordinanza del 28 gennaio 2013, relativa al solo art. 4 bis del d.l. 272/2005, ossia la norma inserita in sede di conversione del decreto, che modificava il testo dell'art. 73 DPR 309/90), poi dalla Corte di Cassazione (ordinanza della Terza Sezione n. 25554 del 9 maggio 2013, relativa non solo all'art. 4 bis del d.l. 272/2005, ma anche all'art. 4 vices ter, ossia la norma, inserita in sede di conversione del decreto, che modificava il testo di numerosi articoli del DPR 309/90, tra i quali gli articoli 13 e 14 in materia di formazione delle tabelle degli stupefacenti, e che introduceva le due nuove tabelle – quella degli stupefacenti e quella dei medicinali): le questioni riguardavano principalmente l'art.77 Cost., richiamato sia per l'assenza delle condizioni che consentissero al governo l'esercizio del potere di decretazione sia per l'assoluta incoerenza tra il testo originario del decreto legge e gli emendamenti apportati in sede di conversione, palesemente estranei all'oggetto e alle finalità del testo originario.

I soli giudici della Corte d'Appello di Roma sollevarono la questione anche in riferimento all'art. 3 Cost. (richiamato per la intervenuta ed irragionevole equiparazione a livello sanzionatorio tra condotte che presentano un disvalore marcatamente differente) ed all'art. 117 Cost. (a causa della pretermissione della Decisione quadro n. 2005/757/GAI del Consiglio del 25 ottobre del 2004, che aveva invitato gli Stati membri a differenziare le sanzioni per le "droghe leggere" da quelle relative alle "droghe pesanti").

È tipico dei testi giuridici richiamare provvedimenti che corroborano la tesi seguita e molto spesso all'interno del periodo non viene richiamato solo il numero del provvedimento ma ne vengono riportati alcuni stralci. Tutto questo rende il testo ancora più difficile da comprendere soprattutto per il lettore estraneo al mondo giuridico.

Il testo così predisposto appare disorganizzato internamente; il lettore si concentra sulla lettura degli stralci dei provvedimenti riportati perdendo di vista il tema centrale.

Per tali motivi nella versione semplificata si è preferito evitare incidentali troppo lunghe che, quindi, se proprio indispensabili ai fini dell'argomentazione, sono state inserite alla fine del periodo ma se ripetevano concetti già illustrati in precedenza sono stati eliminati. Per i richiami ai provvedimenti, in particolare i richiami alle sentenze, si è indicato solo il numero del provvedimento inserendo delle apposite note a piè di pagina nelle quali vengono riportati frammenti delle sentenze che corroboravano la tesi seguita. In questo modo il testo ha una compattezza interna e non risulta frammentato, ed inoltre il lettore si potrà concentrare solo sulle parti salienti della questione, e avrà libertà di scegliere se approfondire il tema (tramite la lettura delle note a piè di pagina) oppure continuare nella lettura della questione per arrivare alla risoluzione del caso.

Si riporta l'esempio precedente nella versione semplificata:

Nel 2013 prima la Corte d'Appello di Roma<sup>31</sup> e poi la Corte di Cassazione<sup>32</sup> sollevano alcune questioni di legittimità costituzionale relative all'articolo 77 della Costituzione.

Infatti l'articolo 73 non rispetta le condizioni previste dall'articolo 77 e risulta incoerente in quanto le modifiche sono estranee all'oggetto e alle finalità del testo originario.

Inoltre i soli giudici della Corte d'Appello di Roma sollevano la questione anche riguardo agli articoli 3 e 117 della Costituzione. In particolare:

- l'articolo 3 equipara a livello sanzionatorio le condotte che hanno un valore marcatamente differente;
- L'articolo 117, invece, perché la Decisione quadro numero 2005/757/GAI del Consiglio del 25 ottobre del 2004 invita gli Stati membri a distinguere le sanzioni per le “droghe leggere” da quelle relative alle “droghe pesanti”.

Altro elemento che distanzia la lingua giuridica rispetto a quella comune è l'ordine non comune delle parole: l'anteposizione dell'aggettivo al nome, anteposizione del participio passato in funzione aggettivale oppure anteposizione del verbo al soggetto.

<sup>31</sup> Ordinanza del 28 gennaio 2013, relativa al solo articolo 4 *bis* del decreto legge 272/2005 cioè la norma che modifica il testo dell'art. 73 Decreto del Presidente della Repubblica 309/90 che è stata inserita in sede di conversione del decreto

<sup>32</sup> Ordinanza della Terza Sezione n. 25554 del 9 maggio 2013, relativa non solo all'art. 4 *bis* del decreto legge. 272/2005, ma anche all'art. 4 *vicies ter*, cioè la norma, inserita in sede di conversione del decreto, che modifica il testo di numerosi articoli del Decreto del Presidente della Repubblica 309/90. Alcuni articoli modificati furono il 13 e il 14 in materia di formazione delle tabelle degli stupefacenti, e che introduceva le due nuove tabelle – quella degli stupefacenti e quella dei medicinali.

Anche su questo fenomeno si è cercato di intervenire per ristabilire l'ordine naturale delle parole.

Inoltre si è cercato di organizzare le informazioni in modo più preciso, dove possibile, anche da un punto di vista grafico, infatti periodi lunghi sono stati sostituiti con periodi composti da elenchi puntati.

Si riporta un esempio:

Tra le maggiori novità introdotte dalla L. 49/2006 – per quanto in questa sede rileva – vi era l'assimilazione tra tutti i tipi di sostanze stupefacenti, ora rientranti in un'unica tabella, senza più riconnettere alcuna conseguenza alla diversa tipologia di effetti ed al diverso grado di dipendenza riferibile alle diverse sostanze (secondo quanto si evince dalla relazione di accompagnamento al progetto di legge governativo l'equiparazione sarebbe giustificata dalla accertata crescita del principio attivo presente nelle cdd. droghe leggere, con conseguente grave compromissione della salute dell'assuntore); per compensare l'aggravamento del trattamento previsto per le "droghe leggere", furono ridotti i minimi edittali dell'originaria formulazione dell'art. 73, comma 1, D.P.R. 309/90 (sei anni, in luogo degli originari otto); in relazione alle pene previste dal quinto comma dell'art. 73 per i fatti "di lieve entità" relativi a "droghe leggere", la legge Fini-Giovanardi elevava la cornice edittale dai 6 mesi / 4 anni del DPR 309/1990 ad 1/6 anni di reclusione, elevando anche la pena della multa.

Nella versione semplificata viene sostituito con:

La legge numero 49/2006 ha introdotto alcune novità:

- tutti i tipi di sostanze stupefacenti vengono assimilati, ora rientrano in un'unica tabella, senza ricollegare più alcuna conseguenza alla diversa tipologia di effetti ed al diverso grado di dipendenza relative alle diverse sostanze;<sup>33</sup>
- il trattamento previsto per le "droghe leggere" viene aggravato, ma vengono ridotti i limiti minimi della pena previsti dall'originario articolo 73, comma 1, Decreto del Presidente della Repubblica numero 309/90 (in origine erano otto anni, adesso sei anni);
- la legge Fini-Giovanardi alza i limiti massimi e minimi della pena: da uno a sei anni di reclusione invece dei sei mesi a quattro anni di reclusione ed aumenta la pena prevista per la multa.

Inoltre si è ritenuto opportuno sottolineare le parti più importanti del testo per fare in modo che il lettore si concentri principalmente su di esse per risolvere il caso.

<sup>33</sup> L'equiparazione è giustificata dalla accertata crescita del principio attivo presente nelle cosiddette droghe leggere che compromettono gravemente la salute dell'assuntore. Questi dati risultano dalla relazione che accompagna il progetto di legge del Governo.

Si deve aggiungere che rispetto alla lingua comune, numerosi problemi si possono constatare anche per quanto riguarda il lessico.

Nel linguaggio giuridico sono presenti numerosi: tecnicismi specifici, ridefinizioni e tecnicismi collaterali.

I tecnicismi sono parole che si usano solo in quel determinato settore; le ridefinizioni sono parole comuni che nel testo giuridico acquistano un valore tecnico attraverso processi di rideterminazione semantica e i tecnicismi collaterali che utilizzando le parole di Serianni (1985, p. 270) sono:

«Particolari espressioni stereotipiche, non necessarie, a rigore, alle esigenze della denotatività scientifica, ma preferite per la loro connotazione tecnica».

Nella versione “classica” della memoria, tutti questi elementi sono presenti e proprio perché possono compromettere la comprensione del testo o indurre in errore il lettore, nella versione semplificata si è ritenuto conveniente sostituire questi termini con parole che appartengono al linguaggio comune.

Per consentire una comprensione quanto più completa possibile, si è predisposto, alla fine dell’atto semplificato, un Glossario nel quale inserire tutti i termini incontrati nella memoria che sono propri del linguaggio giuridico o che nel linguaggio giuridico acquistano una valenza differente rispetto al linguaggio comune.

Per finire, nella versione semplificata, sono stati eliminati: latinismi, formule arcaiche, sigle e parole poco frequenti.

Il latino anche se non è più lingua del diritto ha comunque lasciato traccia in tutti i testi giuridici.

Come evidenziato da Mattila (2006, p. 136):

«pare che le lingue giuridiche usino il latino anche per dare ai testi un effetto retorico: in questo senso, il latino sarebbe usato come espediente stilistico e come mezzo estetico per colpire il lettore, per sfoggiare la cultura e la competenza professionale della classe giuridica».

Ad esempio: *ex, iter, lex mitior, ne bis in idem, abolitio criminis, ergo, discrimen, res iudicata, in executivis, ex professo, in bona partem*, ecc., nella versione semplificata della memoria vengono sostituiti con parole della lingua italiana.

Nella versione semplificata dell’atto si è evitato di utilizzare parole poco frequenti e quindi di difficile comprensione per il lettore. Termini quali: *sperequato, avulsa, d’uopo*, ecc. sono stati sostituiti utilizzando termini comprensibili per tutti i cittadini.

Inoltre nella versione semplificata si sono evitate tutte le sigle che sono diffusamente adoperate nel linguaggio giuridico: Cass. Pen., SSUU, art., CGUE, sent., Cost., ecc.